SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 61

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 dicembre 2009)

INDICE

DELLA SETA: sulla visita del colonnello Gheddafi in Italia nel giugno 2009 e sul rispetto dei diritti umani in Libia (4-01609) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 1767

GALPERTI: su alcuni componenti eletti dei Consigli di Presidenza della Corte dei conti e della giustizia amministrativa (4-02356) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 1769

ICHINO: sulla riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (4-02183) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)* 1775

PERDUCA, PORETTI: sugli accordi Italia-Libia del 10 giugno 2009 (4-02079) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 1779

PICHETTO FRATIN: sull'utilizzo, per la gestione di emergenze, di frequenze radiofoniche (4-01211) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 1780

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

DELLA SETA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

l'Italia come tutti i Paesi democratici riceve anche i dittatori, ma l'accoglienza da *rockstar* riservata a un despota come il colonnello Gheddafi, che da oltre 40 tiene il suo Paese sotto una feroce dittatura personale e familiare, è indecente;

il colonnello Gheddafi non rappresenta nulla di meglio, di meno lontano da un accettabile rispetto dei diritti umani, dei militari della giunta al potere in Birmania giustamente esecrati e di cui si chiede l'isolamento;

il *leader* libico va trattato certo come un Capo di Stato, ma senza perdere il senso della misura, quindi non si comprende: perché chiudere al pubblico uno dei grandi parchi romani, villa Pamphili, per consentirgli di piantare lì la sua tenda; perché ospitarlo con tutti gli onori alla Camera e al Senato, che sono i principali luoghi simbolici della democrazia e della libertà; perché permettergli indecorose sceneggiate come rivolgere un discorso dal balcone dell'aula Giulio Cesare in Campidoglio;

il regime del colonnello Gheddafi si è macchiato negli anni di crimini continui ed orrendi, e ancora oggi è sotto accusa per la violazione sistematica dei diritti umani del popolo libico e degli sventurati che transitano dalla Libia nella speranza di raggiungere le coste europee. Fare finta che tutto questo non esista, celebrare questo tiranno come una sorta di «figliol prodigo», non è *real-politick*: è molto più semplicemente una vergogna,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative concrete il Governo italiano abbia intrapreso nei confronti del Governo libico perché in quel Paese si arrivi finalmente ad un accettabile rispetto dei diritti umani per il popolo libico e per i migranti che transitano dalla Libia;

se, in particolare, lo Stato italiano sostenga costi specifici in termini di apparati di sicurezza per consentire una stravaganza come l'installazione di una tenda a Villa Pamphili a Roma.

(4-01609)

(10 giugno 2009)

Risposta. – L'art. 6 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008, relativo al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevede l'impegno delle parti ad agire conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Pur trattandosi di una previsione dì carattere generale, essa è in ogni caso da ritenersi idonea

a impegnare le autorità di Tripoli al rispetto di norme e *standard* internazionali in materia di diritti umani. Per quanto concerne, in particolare, i diritti dei migranti, si segnala che una specifica attenzione sul punto è prestata in sede di negoziato per la conclusione di un accordo quadro Unione europea-Libia, ove la Commissione europea è impegnata, conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio e in costante interazione con gli Stati membri, ad ottenere dalle autorità libiche garanzie in materia di tutela delle persone che necessitino di protezione internazionale.

A tale riguardo, si ricorda altresì che la Libia, che come noto non è parte della Convenzione di Ginevra del 1951, ha firmato e ratificato la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 1969, relativa a specifici aspetti della problematica dei rifugiati in Africa. Da tale Convenzione, oltre che dall'adesione della Libia all'ONU discende, tra gli altri, anche un obbligo di collaborazione tra le autorità libiche e il Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che ha a Tripoli un proprio ufficio, autorizzato a procedere al vaglio delle singole posizioni dei potenziali richiedenti asilo (nell'ambito di un'operazione di *resettlement*, a maggio l'Italia ha accolto 60 cittadini eritrei rifugiati in Libia).

Si segnala che è attiva a Tripoli la Onlus «Consiglio italiano per i rifugiati» (CIR) che collabora da tempo con l'UNHCR nella realizzazione di specifici progetti destinati a migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Si tratta, nel complesso, di segnali di una percezione crescente presso le autorità libiche della necessità di un approccio nuovo a tale tematica.

Inoltre, nel corso dello svolgimento dei numerosi corsi di formazione svolti a beneficio dei funzionari di polizia libici, organizzati negli ultimi anni dal Dipartimento della pubblica sicurezza in attuazione di progetti di *capacity building* finanziati anche dall'Unione europea, ha sempre trovato ampio spazio la specifica trattazione, anche a cura di docenti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dei temi legati al rispetto dei diritti umani, alla tutela delle categorie di migranti vulnerabili (donne, minori, soggetti bisognosi di protezione internazionale) e all'applicazione delle norme in materia di asilo politico.

Per ciò che riguarda in particolare la visita del colonnello Gheddafi in Italia, si tiene a precisare che la tutela dei Capi di Stato e di Governo stranieri in visita in Italia costituisce un atto dovuto.

Durante la visita del *leader* libico nel nostro Paese la Questura di Roma ha predisposto, nei vari luoghi interessati dal programma, adeguati servizi di vigilanza, ordine e sicurezza che hanno consentito il regolare svolgimento dell'avvenimento.

Gli specifici servizi all'interno di villa Pamphili sono stati assicurati dall'Ispettorato di pubblica sicurezza «Palazzo Chigi».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRAXI

(30 novembre 2009)

GALPERTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il Senato, nella seduta del 22 aprile 2009, ha proceduto all'elezione di due cosiddetti membri laici (componenti non magistrati) nel Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (di cui all'art. 10, comma 2, lett *d)*, della legge 13 aprile 1988, n. 117), in persona di: 1) avvocato professor Beniamino Caravita; 2) avvocato professor Angelo Pandolfo, e all'elezione di due membri laici nel Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186), nelle persone di: 1) professor Luciano Vandelli; 2) avvocato professor Nicolò Zanon;

premesso altresì che, in primo luogo, dette elezioni sono avvenute nel pieno rispetto delle procedure previste dal vigente Regolamento del Senato e che, inoltre, nulla è stato ed è da eccepire sotto il profilo dell'ineleggibilità o della carenza di requisiti in capo ai soggetti sopra indicati;

ritenuto che, successivamente a tali elezioni, sono emersi profili di incompatibilità e di conflitto d'interessi in relazione ad alcune di tali posizioni, profili che sarebbe stata cura e onere degli interessati rimuovere all'atto dell'insediamento dei nuovi Consigli di Presidenza, e che, comunque, sarebbe dovere dei medesimi rimuovere con ogni urgenza, per le ragioni in appresso indicate;

rilevato in particolare che:

lo stato economico e giuridico dei membri laici di entrambi i consessi è equiparato dalle disposizioni vigenti a quello dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura (per i componenti laici del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, l'art. 12 della legge n. 117 del 1988 recita letteralmente che «si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni», concernenti il Consiglio superiore della magistratura; per i membri laici del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, l'art. 7, comma 5, della legge n. 186 del 1992 fa rinvio all'art. 12 della legge n. 117 del 1988 dianzi menzionata, la quale, come sopra evidenziato, fa espresso rinvio alle disposizioni dettate per il Consiglio superiore della magistratura);

l'art. 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che disciplina lo *status* dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura, dispone letteralmente: «Incompatibilità – I componenti [del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali»;

con encomiabile senso istituzionale, i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento hanno sempre e costantemente ottemperato a tali disposizioni, rinunziando allo svolgimento di attività libero professionali o di consigliere d'amministrazione di società commerciali;

viceversa, i membri laici eletti dal Parlamento nei Consigli di Presidenza della Corte dei conti e della giustizia amministrativa, che versano

in analoghe fattispecie (in quanto iscritti ad albi professionali o consiglieri d'amministrazione di società commerciali) e che fruiscono dello stesso trattamento economico riconosciuto ai membri laici del Consiglio superiore della magistratura) non risulta che si siano fatti carico – all'atto d'insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, in data 21 maggio 2009, e all'insediamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in data 15 giugno 2009 – di rimuovere tali incompatibilità in osservanza delle disposizioni sopra menzionate;

in tali occasioni, i componenti laici si sarebbero limitati a produrre una dichiarazione attestante meramente l'impegno al non esercizio di attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti e della giustizia amministrativa, permanendo iscritti – nonostante il divieto della norma – ai rispettivi albi professionali o continuando a svolgere l'attività di consigliere d'amministrazione di società commerciali;

rilevato inoltre che l'esigenza di terzietà in capo ai componenti laici dei Consigli di Presidenza della giustizia contabile ed amministrativa è tanto più necessaria da parte di quei membri laici la cui attività libero-professionale si svolga in misura preponderante nella sfera del diritto pubblico, caratterizzata da incarichi di consulenza e assistenza conferiti da Ministeri, Regioni, enti locali, enti ed organismi pubblici comunque denominati, soggetti alle funzioni di controllo o di giurisdizione della Corte dei conti;

ritenuto che l'eventuale permanenza – all'interno del Consiglio di presidenza della Corte dei conti – di avvocati liberi professionisti destinatari di incarichi conferiti da enti pubblici soggetti alla stessa Corte, in materie anche diverse dalla contabilità pubblica, quali il diritto costituzionale, regionale, amministrativo, tributario, contabile e commerciale, sanitario, eccetera, oltre alla violazione delle disposizioni espresse sopra richiamate, si potrebbe ulteriormente palesare tale da interferire con le funzioni della Corte dei conti, violando conseguentemente un'ulteriore norma della legge n. 112 del 1988, e specificatamente l'art. 10, comma 5, in quanto:

a) il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti a seguito e per effetto della cosiddetta mini riforma recentemente approvata dal Parlamento nel contesto della legge 4 marzo 2009, n. 15, si configura non quale organismo puramente rappresentativo sfornito di potere decisionale, né quale strumento meramente consultivo, né quale sede di elaborazioni teorico-dottrinarie, ma si connota inequivocabilmente (giusta la qualificazione concettuale e letterale impressa dal comma 8 dell'art. 11 della citata legge n. 15 del 2009) quale «organo di amministrazione», produttivo di concreti effetti giuridicamente, amministrativamente e disciplinarmente rilevanti nei confronti dei magistrati della Corte dei conti;

b) al Consiglio di Presidenza, in particolare, competono importanti poteri amministrativi tali da incidere concretamente sullo stato giuridico ed economico (in materia di assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimenti di uffici direttivi, provvedimenti disciplinari eccetera), e quindi sulla piena e reale autonomia degli stessi magistrati della Corte dei conti, chiamati ad assumere provvedimenti di con-

trollo o emettere sentenze nei riguardi di enti ed organismi pubblici committenti-clienti degli avvocati membri laici del Consiglio di Presidenza, in una situazione di commistione d'interessi che la normativa citata – ma inosservata – intendeva prevenire;

c) a far tempo dal 2009, inoltre, i componenti laici eletti dal Parlamento in seno al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti eserciteranno dette funzioni amministrative nei confronti della magistratura contabile in misura ancora più determinante che in passato, in quanto il loro ruolo – che a tutt'oggi era nettamente minoritario sotto il profilo numerico – si è ora notevolmente accresciuto, a seguito della drastica riduzione del numero dei magistrati togati all'interno del collegio, ridotto da 10 a 4, allo stesso livello, cioè, dei componenti di designazione parlamentare, rimasti 4, riduzione parimenti introdotta dal comma 8 dell'art. 12 della richiamata legge n. 15 del 2009;

d) ove legittimati alla prosecuzione dell'attività libero-professionale a favore degli enti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, si profilerebbe altresì l'eventualità di una rendita di posizione a favore dei professionisti eletti in seno al Consiglio di Presidenza della Corte, in violazione del più elementare diritto di eguaglianza e della parità di condizioni, creando altresì i presupposti di effetti distorsivi nell'ambito della stessa realtà professionale;

e) la permanenza di membri laici esercenti attività libero-professionale in tale contesto, oltre alla violazione generale dell'art. 12 della legge n. 117 del 1988, dell'art. 33 della legge n. 195 del 1958, verrebbe altresì a costituirsi quale illegittima interferenza sull'autonoma attività della Corte, violando, conseguentemente, il disposto di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 117 del 1988;

ritenuto altresì che, per quanto concerne alcuni membri laici eletti dal Parlamento, la normativa vigente dianzi menzionata, opportunamente rigorosa, al fine di prevenire sconvenienti conflitti d'interesse e di preservare il carattere di terzietà in capo ad organismi preposti a garantire l'autonomia, l'indipendenza della magistratura contabile e di quella amministrativa nei confronti del mondo delle libere professioni – sia stata disattesa successivamente a tale elezione, e tale tuttora risulti, e che sia pertanto urgente ed indifferibile attivare idonee procedure al fine di ripristinare la loro piena osservanza;

considerato che rientrano nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – e segnatamente dell'Ufficio studi e rapporti istituzionali, Servizio per il personale delle magistrature – i rapporti istituzionali con il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e con il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; la predisposizione dei provvedimenti di nomina dei membri (togati e laici) del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; le attività inerenti alla gestione amministrativa delle magistrature della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR eccetera,

si chiede di conoscere quali valutazioni il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di manifestare a fronte delle situazioni di fatto e di diritto sopra rappresentate.

(4-02356)

(2 dicembre 2009)

Risposta. – In relazione alla nomina di due membri laici del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (professor avvocato Beniamino Caravita e avvocato Angelo Pandolfo) e di due membri laici del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (professor Luciano Vandelli e professor avvocato Nicolò Zanon), l'interrogante ha fatto presente che l'elezione dei suddetti membri, da parte del Senato, nei due rispettivi organi di autogoverno delle magistrature contabile e amministrativa è, senza dubbio, avvenuta «nel pieno rispetto delle procedure previste dal vigente Regolamento del Senato» e che non sono prospettabili questioni d'ineleggibilità o carenza di requisiti.

Nondimeno nell'interrogazione è stato rilevato che, successivamente alle elezioni, potrebbero essere emersi «profili di incompatibilità e di conflitto d'interessi (...) che sarebbe (...) cura e onere degli interessati rimuovere all'atto dell'insediamento dei nuovi Consigli di Presidenza e che, comunque, sarebbe dovere dei medesimi rimuovere con ogni urgenza».

Tali profili d'incompatibilità si sostanziano, ad avviso dell'interogante, nella circostanza che i membri laici indicati, in violazione della legge, avrebbero conservato l'iscrizione agli albi professionali (e segnatamente all'albo degli avvocati) ovvero continuerebbero a svolgere attività in consigli di amministrazione in «società commerciali».

L'atto, in particolare, procede alla disamina del dato normativo che è costituito essenzialmente da una serie di rinvii normativi che in sostanza, per la disciplina dello *status* giuridico dei membri laici dei predetti Consigli di Presidenza, rimandano, quale normativa residuale e di chiusura, alla legge n. 195 del 1988, cioè alla legge concernente il Consiglio superiore della magistratura. Sicché, sulla base della lettura ermeneutica accolta dall'interrogante, si dovrebbe ritenere applicabile anche ai membri laici dei Consigli di Presidenza in questione l'art. 33 di detta ultima legge nella parte in cui vieta ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, sino a quando siano in carica, l'iscrizione negli albi professionali, la titolarità d'imprese commerciali, e la partecipazione ad organi di amministrazione di società commerciali. Nell'interrogazione, in conclusione, si chiede di conoscere le valutazioni del Governo «a fronte delle situazioni di fatto e di diritto sopra rappresentate».

In via preliminare, non vi è dubbio che il rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli organi – Consiglio di Stato e Corte dei conti – che sono interessati dalle vicende richiamate dall'atto di sindacato ispettivo, preclude qualsivoglia «valutazione» in ordine alle scelte concretamente adottate dagli organismi di governo autonomo dei predetti poteri dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ed in specie nel-

l'adozione dei provvedimenti inerenti allo *status* giuridico dei soggetti che legittimamente – come riconosciuto dallo stesso interpellante – ne sono componenti sulla base della volontà espressa dal Parlamento. Ne discende che nella presente risposta ci si atterrà alla ricostruzione del dato normativo in coerenza con le impostazioni interpretative che sono attualmente seguite nell'ambito dei ricordati Consigli di Presidenza in ordine alla disciplina dello *status* giuridico dei rispettivi componenti, e così come sono state asseverate, per la Corte dei conti, con delibera adottata nell'adunanza del 10 novembre 2009 dal corrispondente Consiglio di Presidenza, e, per il Consiglio di Stato, dal suo stesso Presidente con apposita comunicazione del 6 ottobre 2009.

In via generale, in entrambi i predetti atti si rileva che le disposizioni in tema di ineleggibilità e incompatibilità riferite a componenti dei predetti organi collegiali, in quanto restrittive della sfera giuridica, non possono essere ritenute applicabili in via di *analogia legis*, ponendosi viceversa come fonti di regole normative che richiedono stretta interpretazione.

Inoltre, è stato notato che la *ratio* del radicale divieto posto ai componenti del Consiglio superiore della magistratura di iscrizione ad albi professionali e/o di titolarità di imprese commerciali o partecipazione a consigli d'amministrazione di società commerciali (come anche di consigli d'amministrazione o collegi sindacali di enti pubblici e di banche) sia da individuare nell'ambito generale della giurisdizione ordinaria, e quindi nella ben più ampia potenziale interferenza con la sfera giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, nei suoi settori civili e penali, oltre che nel particolare e gravoso impegno richiesto all'organo di autogoverno della magistratura ordinaria stessa, anche secondo quanto rilevato dalla dottrina.

Infine, si è rilevato che il richiamo legislativo a norme di chiusura aventi carattere generale e dunque da applicarsi nelle fattispecie non espressamente disciplinate dalle normative espressamente poste in relazione a ciascun Consiglio, non può valere a superare, proprio sulla base del principio di specialità, quanto espressamente prescritto in ordine alla specifica configurazione dello *status* giuridico dei componenti di tali organi.

Per quanto concerne specificamente la posizione dei componenti laici del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, quest'ultimo ha reso noto che i soggetti interessati hanno entrambi reso la dichiarazione esattamente aderente al disposto dell'art. 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (come sostituito dall'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205), a tenore testuale del quale: «I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117».

Questa disposizione individua, pertanto, uno specifico regime d'incompatibilità tra lo *status* dei membri laici del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'esercizio di attività non tipizzate e individuate in relazione ai loro effetti, in quanto potenzialmente interferenti con le attribuzioni di tutti gli organi della giustizia amministrativa.

In particolare, secondo l'interpretazione attualmente accolta dal Consiglio di Stato, il sopra ricordato rinvio all'art. 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117, riguarda l'applicazione ai componenti del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato da un lato del trattamento economico, e dall'altro lato dello stato giuridico che sono propri dei membri laici del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, per i quali la disposizione da ultimo citata a sua volta rinvia «in quanto applicabili» alle disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, che ha, come già ricordato, per oggetto i componenti del Consiglio superiore della magistratura. In altri termini, innanzitutto il rinvio alle disposizioni della legge n. 195 del 1958 è operato entro limiti di applicabilità e compatibilità; inoltre, la portata del rinvio deve essere coordinata con il predetto art. 7, comma 5, della legge n. 186 del 1982, che individua direttamente il regime d'incompatibilità.

Pertanto, alla luce dell'interpretazione accolta dal Consiglio di Stato, tale rinvio deve essere letto nel senso che, ferme le incompatibilità stabilite specificamente dall'art. 7, comma 5, soltanto per i residui aspetti di stato giuridico, ed in specie per quelli inerenti al trattamento economico, si debba fare riferimento alle disposizioni della legge n. 195 del 1958.

Per quanto attiene, poi, al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, da quest'ultimo è stato rilevato, in primo luogo, che l'impianto organizzativo del medesimo, al pari del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, gode di una sua specifica autonomia rispetto a quello del Consiglio superiore della magistratura così come è attestato dalla peculiare disciplina che è posta dagli artt. 10, 11 e 12 della legge n. 117 del 1988. Inoltre, deve aggiungersi che le incompatibilità dei componenti laici di tale Consiglio sono appositamente disciplinate dal regolamento interno della Corte dei conti che è stato adottato con deliberazione del 28-29 maggio 2008.

In particolare, l'art. 3 prevede che «prima della seduta di insediamento del Consiglio, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera *d)*, della legge 13 aprile 1988, n. 117, debbono presentare alla segreteria del Consiglio una dichiarazione di inesistenza di attività suscettibili di interferire con le funzioni della Corte dei conti». Ed ancora, circa il periodo che segue la prima seduta di insediamento, la norma in questione espressamente stabilisce che «in caso di sopravvenienza di attività del genere, la dichiarazione relativa va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi».

Nell'esercizio della propria competenza di autorganizzazione, inoltre, la Corte dei conti nel medesimo regolamento ha indicato gli strumenti per la rimozione delle menzionate situazioni di incompatibilità, ovvero, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 3, «il Consiglio, dove rilevi l'esistenza di incompatibilità sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il Presidente, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere».

In tale quadro, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ritiene che l'art. 33 della legge n. 195 del 1958, introduttivo del regime delle incompatibilità dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura,

non possa trovare applicazione in via analogica per i componenti non togati del Consiglio stesso, essendo detta norma restrittiva della sfera giuridica dei componenti di organi collegiali, e quindi di stretta interpretazione. Ed infatti la stessa formulazione dell'art. 12 della legge n. 117 del 1988 si limita a richiamare le disposizioni dettate per il Consiglio superiore della magistratura della legge n. 195 del 1958 solo «in quanto applicabili».

In definitiva, il divieto di iscrizione agli albi professionali non è applicabile per i componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti eletti dal Parlamento, sia per la sopra ricordata *ratio* che è propria di tale divieto, e che è legata all'ampiezza delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura e della giurisdizione ordinaria, sia perché l'art. 33 della legge n. 195 del 1958 è di diretta derivazione costituzionale, ai sensi dell'art. 104 della Costituzione che nell'ultimo comma espressamente vieta espressamente e per i soli componenti del Consiglio superiore della magistratura l'iscrizione agli albi professionali. Al contrario, le incompatibilità dei componenti laici de Consiglio di Presidenza della Corte dei conti non sono dettate dalla Costituzione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
VITO

(3 dicembre 2009)

ICHINO. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il Governo, nell'esercizio di una delega legislativa, sta procedendo alla riforma delle strutture dipendenti dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, quali il Centro nazionale per informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il FORMEZ e la Scuola speciale per la pubblica amministrazione (SSPA);

a quanto risulta, la suddetta riforma non modifica sostanzialmente né le funzioni né l'organizzazione delle strutture indicate, spesso limitandosi a modificare i nomi o la composizione dei relativi organi di governo;

vi è peraltro motivo di ritenere che i problemi di funzionamento delle strutture indicate non derivino dalle norme vigenti, bensì dalla loro cattiva attuazione: basti l'esempio, a giudizio dell'interrogante, della mancata emanazione dei bandi per i corsi concorsi della SSPA;

nel quadro normativo vigente le strutture in esame hanno a volte avviato buone prassi relative ai metodi di ricerca e formazione oltre che di organizzazione interna, per esempio con la prassi instaurata dalla SSPA di reclutare i docenti con procedura concorsuale;

in particolare la SSPA ha avviato un processo di rinnovamento, di applicazione e consolidamento di un principio meritocratico e di acquisizione di prestigio internazionale, rispetto al quale la riforma rischia di determinare un arretramento, a causa della più intensa soggezione dell'istituto all'influenza politica del Governo di volta in volta in carica;

a quanto risulta, le nuove norme, come le vecchie, non prevedono alcuna forma di selezione in base al merito, in contrasto con la politica di riforme amministrative enunciate dal Ministro in indirizzo;

gli stessi schemi di decreti legislativi non prevedono alcuna attivazione di un sistema di valutazione indipendente idoneo ad accertare i risultati prodotti dal CNIPA, dal FORMEZ e dalla SSPA, né alcun sistema di fissazione di obiettivi precisi, specifici e misurabili al cui raggiungimento possano essere vincolati gli organi di governo, tale da consentire una verifica *ex post* della bontà del loro operato;

al contrario, a giudizio dell'interrogante il fatto che tutte le figure di vertice delle strutture indicate e in particolare della SSPA siano soggette a nomina governativa aggrava il rischio che l'intera gestione della Scuola stessa e in particolare le chiamate dei docenti finiscano coll'essere ispirate a criteri partitocratici,

si chiede di sapere:

con quali azioni di propria competenza intenda prevenire il rischio che le menzionate riforme si esauriscano nella sostituzione dei titolari degli organi di vertice delle strutture indicate;

come intenda garantire che la SSPA mantenga l'alto livello scientifico e didattico raggiunto, universalmente riconosciuto;

in particolare, se non ritenga necessario confermare, e semmai rafforzare, la regola costituzionale del concorso per il reclutamento dei docenti della SSPA.

(4-02183)

(3 novembre 2009)

Risposta. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono delucidazioni in merito alla riorganizzazione degli organismi vigilati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si rappresenta quanto segue.

Le richieste dell'interrogante trovano adeguata ed esaustiva risposta nelle disposizioni normative che provvedono al riordino degli enti in questione; già, infatti, dalla lettura della norma di delega recata dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009 possono agevolmente evincersi le finalità che i decreti legislativi intendono perseguire. Nel più ampio quadro della riforma della pubblica amministrazione, intrapresa attraverso varie misure normative, i decreti legislativi in parola sono volti alla realizzazione di un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa poi che i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Cnipa, approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 6 novembre 2009, sono in corso di pub-

blicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* mentre il provvedimento concernente il Formez è ancora all'esame della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246, e deve quindi completare l'*iter* di approvazione.

Per quanto attiene alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si precisa che il relativo ordinamento è attualmente definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, che viene ad essere modificato dal decreto legislativo di riordino attuativo del citato art. 24 della legge n. 69 del 2009 in relazione ai seguenti profili: a) il ruolo e le finzioni della Scuola vengono adeguate per farne uno dei principali centri culturali di modernizzazione della pubblica amministrazione, secondo le linee guida della legge n. 15 del 2008 e dei decreti legislativi di attuazione; b) vengono così ridefinite la *mission* e le competenze della Scuola, con maggiore attenzione all'ambito sovranazionale, la cosiddetta internazionalizzazione della pubblica amministrazione. I destinatari rimangono i dipendenti dello Stato (dirigenti e funzionari), sia per la formazione e per l'aggiornamento: si specifica, però, che l'attività principale della nuova SSPA è diretta alla formazione «post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici». Inoltre, si favorisce il raccordo con le strutture privatistiche nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; c) alla Scuola si attribuisce il potere di rilasciare titoli di *master* di alta qualificazione professionale. Pertanto, si amplia il novero dei soggetti che, a pagamento, possono usufruire delle proposte formative della SSPA: non solo i dipendenti delle amministrazioni diverse da quelle centrali (come già previsto nel 1999), ma anche quelli di «istituzioni, ed imprese private»; d) si modifica l'assetto strutturale della Scuola, prevedendo come nuovi organi: 1) il Comitato di programmazione, che approva il programma triennale della Scuola; valuta l'attività formativa e di ricerca; fornisce indirizzi scientifici; 2) il Comitato di gestione, che delibera il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo; 3) il Presidente, vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica; nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, redige il programma triennale ed il programma annuale delle attività della Scuola. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, dotato di funzioni consultive; 4) infine, il Dirigente amministrativo (figura già prevista nel decreto legislativo n. 287 del 1999), responsabile della gestione amministrativo-contabile.

La disciplina del Cnipa, attualmente contenuta nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, viene invece innovata nel modo seguente: a) ne viene modificata la denominazione, in DigitPA, e viene specificata la natura giuridica, qualificando espressamente come ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. Svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa,

con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale; b) in riferimento agli organi, si prevede che il Presidente, scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale, dura in carica quattro anni, può essere confermato una sola volta, se dipendente statale o docente universitario è collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Si prevede altresì che il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e, ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti; c) l'incarico di Direttore generale è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, nominato con la stesse procedure già previste dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e dall'attuale regolamento n. 609 del 1994 il Direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato; se dipendente statale o docente universitario è collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa; d) viene ridotta la dotazione organica dell'ente che risulta infatti fissata in 120 unità di personale, di cui 20 dirigenti. In particolare, per 40 unità potrà essere costituito da personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo; inoltre l'ente può far ricorso a personale con contratto di lavoro flessibile, nel numero di 30 unità, di cui 10 esperti e 20 con contratti a tempo determinato. In sede di prima attuazione il numero massimo del personale è fissato nel limite di 130 unità.

È di tutta evidenza quindi che il riordino dei suddetti enti, ispirato a principi di trasparenza, merito ed efficienza, intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) la ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) la trasformazione, fusione o soppressione degli organismi in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi, in ottemperanza dei principi appena citati;

c) il raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

BRUNETTA

(2 dicembre 2009)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, più volte è emerso tramite dichiarazioni di vari membri del Governo, nonché articoli di stampa mai smentiti, che l'Italia avrebbe firmato almeno altri quattro accordi con la Libia nei mesi scorsi che vanno ad aggiungersi al Trattato di amicizia Italia-Libia firmato il 30 agosto 2009,

si chiede di sapere:

quanti, in effetti, siano gli accordi bilaterali stipulati col Paese maghrebino;

quale sia l'oggetto degli stessi;

quali siano le implicazioni finanziarie dei vari documenti.

(4-02079)

(7 ottobre 2009)

RISPOSTA. – Il 10 giugno 2009, in occasione della visita ufficiale in Italia del *leader* libico Gheddafi, sono stati firmati i seguenti accordi bilaterali tra l'Italia e la Libia.

1) Memorandum di intesa sulle agevolazioni delle procedure di rilascio dei visti, a firma dei rispettivi Ministri degli affari esteri, con il quale si è inteso facilitare le procedure di rilascio dei visti di ingresso, in particolare per missione e affari, nello spirito di rinnovata amicizia e collaborazione sancito dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 ed entrato in vigore il 2 marzo 2009.

Il Memorandum rientra nella categoria dei cosiddetti accordi «in forma semplificata», non modifica la normativa vigente né introduce nuove spese ed è entrato in vigore all'atto della firma *(Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2009).

2) Scambio di lettere sulla concessione di borse di studio a un contingente di 100 studenti libici, a firma dei rispettivi Ministri degli affari esteri, con il quale si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 10, lettera *b)*, del Trattato di amicizia.

Lo Scambio di Lettere, che costituisce un accordo «in forma semplificata» e la cui copertura finanziaria è assicurata dalla legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia (legge 6 febbraio 2009, n. 7), è entrato in vigore all'atto della firma.

3) Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, a firma del ministro Tremonti e del Ministro libico delle finanze e della pianificazione. Tale accordo, stipulato «in forma solenne», richiede, in base all'art. 80 della Costituzione, una legge di autorizzazione alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica. L'*iter* parlamentare di ratifica potrà essere avviato quando perverranno dal Ministero dell'economia e delle finanze le relazioni tecniche di accompagnamento.

4) Lo stesso 10 giugno 2009 è stato altresì concluso, in applicazione dell'art. 17, punto 4, del Trattato di amicizia, un Memorandum d'in-

tesa per la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore delle risorse marine tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero libico per l'agricoltura, la zootecnia e le risorse marine. Tra i principali obiettivi del MoU (entrato in vigore all'atto della firma) vi è quello di porre le basi per lo sviluppo di *partnership* e *joint ventures* nel settore ittico nel suo complesso. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del MoU sono a carico del bilancio dell'amministrazione stipulante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Craxi

(4 dicembre 2009)

PICHETTO FRATIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2008, recante «direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», definisce le procedure operative al fine di ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile;

per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni, in particolare, tale direttiva prevede che il centro di coordinamento denominato «sistema», attivo 24 ore su 24 presso il Dipartimento della protezione civile, raccolga e gestisca le informazioni di protezione civile allo scopo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza;

considerato che:

in caso di situazioni con carattere di emergenza le sale operative dei Comuni, Province e Regioni devono garantire i collegamenti con le strutture del volontariato e degli enti appartenenti al sistema della Protezione civile;

in caso di situazioni particolarmente gravi potrebbe rendersi necessario coordinare i soccorsi anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature radio collegate con frequenze non concesse dal Ministero preposto,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di sapere se ritengano, in caso di eventi particolarmente gravi, di poter autorizzare l'utilizzo di frequenze non in concessione al fine di meglio coordinare le azioni di intervento.

(4-01211)

(4 marzo 2009)

Risposta. – In data 18 dicembre 2006 è stato stipulato tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni un protocollo d'intesa di durata quadriennale, finalizzato all'imple-

mentazione delle reti radio dedicate alla protezione civile, nell'ottica di assicurare una migliore comunicazione soprattutto nel corso delle situazioni di emergenza.

Il predetto protocollo, infatti, ha previsto che le due suddette amministrazioni predispongano un programma operativo rivolto alla realizzazione di una rete radio nazionale, allo sviluppo e all'utilizzo di sistemi e servizi innovativi di telefonia mobile, alla realizzazione e all'implementazione del circuito nazionale di emergenza, nonché relativo a garantire forme di collaborazione e di sinergia, di natura tecnica e logistica, con i concessionari dei servizi radio televisivi e radiofonici e gli operatori di telefonia mobile e fissa.

Allo scopo di realizzare dette reti di comunicazione, il suddetto dicastero ha reso disponibili apposite frequenze e l'utilizzo di coppie di frequenze a copertura nazionale, ad uso diretto ed esclusivo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Ha, inoltre, assegnato alle Regioni ed alle Province autonome delle coppie di frequenza per la realizzazione di reti a copertura regionale, esclusivamente dedicate a comunicazioni di protezione civile, tese a garantire sia il collegamento con i soggetti pubblici che collaborano con il Dipartimento stesso nelle fasi di emergenza per il coordinamento dei soccorsi, che l'operatività delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Si fa presente che già da alcuni anni è stata approvata la progettazione, a livello regionale, dalla Conferenza Stato-Regioni, di reti radio a copertura regionale per le comunicazioni di emergenza. Ciò è avvenuto di concerto con il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e il Dipartimento della protezione civile.

Infine, si fa presente che il Ministero può autorizzare l'uso temporaneo delle frequenze per specifiche esigenze di gestione delle emergenze, per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile e per l'organizzazione dei grandi eventi, previa richiesta formulata dalle autorità di protezione civile, territorialmente competenti, o da altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile, dopo l'acquisizione del nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
VITO

(4 dicembre 2009)

€ 2,00